

<p>MARCA DA BOLLO DA € 16,00 SE DOVUTA <i>(La data del bollo, stampata sul contrassegno, deve essere uguale o antecedente alla data del presente modello)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE Autorizzazione n. prot. 78667 del 12.5.2016 Agenzia Entrate - Direzione Regionale Lombardia - Sezione Staccata Brescia</p>	<p><i>oppure</i> ESENTE MARCA DA BOLLO <i>(barrare l'opzione in cui si ricade):</i></p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del d.p.r. n. 642/1972 all. b) art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.);</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del d.lgs. n. 460/1997 art. 10, comma 8 (associazioni/organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del d.lgs. n. 460/1997, art. 10, comma 8 (O.N.G. di cui alla legge n. 49/1987);</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, art. 82, comma 5 (O.N.L.U.S. oltre che associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei relativi registri);</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi di <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><i>(indicare eventuale altra normativa che prevede l'esenzione a favore del soggetto richiedente)</i></p>
--	---

RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO
 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000

Al sig. **SINDACO**
 del Comune di Brescia

Il/la sottoscritto/a					
nato/a a		il			
residente a		Prov		via	
in qualità di					
del (ente/associazione/altro) <i>(denominazione come da anagrafe tributaria)</i>					
C.F.		P.IVA			
configurazione giuridica					
configurazione organizzativa					
legale rappresentante		C.F.			
sede legale					
sede operativa					
tel.		fax		cell.	
e-mail					
PEC					
anno di fondazione		n. associati/iscritti			
iscrizione in albi/registri nazionali/regionali/provinciali					
con riferimento all'iniziativa/attività denominata					

a titolo gratuito oppure a pagamento (se si indica "a pagamento", gli introiti legati a sottoscrizioni/iscrizioni/quote specificatamente riferiti all'iniziativa/attività vanno riportati, anche in via presuntiva, nel piano finanziario)

ad accesso libero oppure ad accesso su invito/riservato per iscritti/soci/altri

che si svolgerà in data

CHIEDE un contributo economico per lo svolgimento dell'iniziativa/attività che prevede:

FA PRESENTE che l'iniziativa/attività è assistita dai seguenti contributi:

COMUNICA che il piano finanziario prevede in dettaglio, le seguenti voci di entrata/spesa:

ENTRATE		SPESE	
Totale €		Totale €	

DICHIARA

di essere consapevole dell'obbligo di conservazione agli atti del richiedente delle **PEZZE GIUSTIFICATIVE** delle spese sostenute, per ogni eventuale controllo da parte dell'ente erogatore per anni 5;

che il sottoscritto, i rappresentanti, i soci aderenti all'Associazione - Ente sopra indicato (barrare l'opzione in cui si ricade):

non percepiscono COMPENSI a qualsiasi titolo per l'attività dell'Associazione stessa;

possono percepire COMPENSI in quanto appartenenti alle categorie escluse ex art. 6, comma 2 d.l. n. 78/2010;

che la propria situazione rispetto all'assolvimento degli obblighi di versamento dei **CONTRIBUTI ASSICURATIVI** stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del d.l. n. 210/2002 convertito in legge n. 266/2002) è la seguente (barrare tutte le opzioni in cui si ricade):

non intrattiene rapporti di lavoro subordinato, quindi **NON HA DIPENDENTI** con posizione Inps/Inail e non è pertanto tenuto al versamento dei contributi

assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

intrattiene rapporti di lavoro subordinato, quindi **HA DIPENDENTI** con posizione Inps/Inail ed è pertanto tenuto al versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (indicare il numero dei dipendenti);

non si avvale di **VOLONTARI**;

si avvale di **VOLONTARI** (indicare il numero dei volontari) e ha in essere la seguente **POLIZZA ASSICURATIVA** (solo per chi dichiara di avvalersi di volontari):

compagnia/agenzia	<input type="text"/>		
n. polizza	<input type="text"/>	scadenza	<input type="text"/>

DICHIARA, altresì:

- di essere consapevole dell'obbligo di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet o analogo portale digitale le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, se di importo complessivo superiore ad € 10.000,00, nei casi e con le modalità previste dall'art. 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017;
- che le informazioni contenute nella presente istanza sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato d.p.r.;

ALLEGA:

- copia dello **statuto**;
- **relazione illustrativa** dell'iniziativa/attività;
- **prospetto riassuntivo** dell'attività svolta negli **ultimi tre anni**;
- **C.I. o idoneo documento** in corso di validità contenente la firma per esteso del firmatario;
- ricevuta del **pagamento dell'imposta di bollo** mediante **pagoPA**.
(solo se si è optato per l'assolvimento virtuale del pagamento dell'imposta)

Brescia, li

Firma (per esteso)

INFORMATIVA PRIVACY (REG. UE 2016/679)

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati dal Settore competente, si informano gli utenti che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1 - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it, dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it, il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n. 10.

I dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia. I dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato (persona a cui si riferiscono i dati).

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

Il trattamento dei dati riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Il Comune NON si avvale, per il trattamento, di soggetti terzi quali responsabili del trattamento.

Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici.

Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati: assegnazione contributi (dati personali, dati bancari).

La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare

i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa. I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.

Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare il rigetto dell'istanza presentata. Il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi.

Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg.UE 2016/679. La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Per presa visione:

Brescia, lì

Firma (per esteso)

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 46 d.p.r. n. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

art. 47 d.p.r. n. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconosci-

mento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

art. 75 d.p.r. n. 445/2000 - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

art. 76 d.p.r. n. 445/2000 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

art. 6, comma 2 d.l. n. 78/2010 conv. con modif. dalla legge n. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle O.N.L.U.S., alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

art. 2 d.l. n. 210/2002 conv. con modif. dalla legge n. 266/2002 - Norme in materia di appalti pubblici

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

all. b) art. 27-bis d.p.r. n. 642/1972

1. Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal C.O.N.I.

art. 10, comma 8 d.lgs. n. 460/1997 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organiz-

zazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

art. 82, comma 5, d.lgs. n. 117/2017 - Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 (..enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono esenti dall'imposta di bollo.

art. 12, d.p.r. n. 642/1972 - Marche da bollo

1. L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
2. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
3. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
4. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

art. 1, commi 125-129, legge n. 124/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza

125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

